

## **STATUTO**

**GESTIONE IMPIANTI E  
SERVIZI ECOLOGICI  
CASERTANI S.P.A.**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE CORSO TRIESTE 133

Numero REA: CE - 252955

Codice fiscale: 03550730612

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO  
UNICO

### **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2017 - Statuto completo .....	2
--	---

	===== Allegato "A"	
	===== al Repertorio N. 1451 =====	
	===== e alla Raccolta N. 1017 =====	
	===== S T A T U T O =====	
	===== TITOLO I =====	
	===== DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE, DURATA =====	
	<b>ART. 1 - DENOMINAZIONE</b> =====	
	1.1 E' costituita una Società per Azioni, interamente	
	pubblica, denominata =====	
	== "GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI ECOLOGICI CASERTANI S.p.A." ==	
	che può essere indicata anche in forma abbreviata =====	
	===== "GISEC S.P.A." =====	
	senza punti di separazione e senza vincolo di rappresentanza	
	grafica. =====	
	<b>ART. 2 - SEDE SOCIALE</b> =====	
	2.1 La Società ha sede legale in =====	
	===== Caserta (CE). =====	
	2.2 Il trasferimento della sede legale nonché l'istituzione,	
	trasferimento e soppressione delle eventuali sedi secondarie	
	nell'ambito della Provincia di Caserta è stabilito, ai sensi	
	dell'art. 2365 comma 2 del Codice Civile, con decisione	
	dell'organo amministrativo e non comporta modifica dello	
	statuto. =====	
	2.3 L'Organo Amministrativo potrà istituire, previ gli	
	adempimenti di legge, sedi operative uffici di	

	rappresentanza, filiali ed agenzie, ma unicamente nel	
	territorio in cui opera. =====	
	<b>ART. 3 - DURATA</b> =====	
	3.1 La durata della Società è fissata fino al =====	
	===== <b>31 dicembre 2050</b> =====	
	e potrà essere prorogata una o più volte per Deliberazione	
	dell'Assemblea dei Soci. =====	
	===== <b>TITOLO II</b> =====	
	===== <b>OGGETTO SOCIALE, DOMICILIO SOCI, CAPITALE E AZIONI</b> =====	
	<b>ART. 4 - OGGETTO SOCIALE</b> =====	
	4.0 La GISEC S.p.A. è una Società a totale partecipazione	
	pubblica che svolge un servizio di interesse economico	
	generale secondo le definizioni di cui all'art. 2 comma 1	
	lett. b), i), l), n), del D.lgs. 175/2016 e che opera in	
	virtù di previsioni normative di diritto singolare così come	
	definito dall'art.1 c. 4 lett. a) D.Lgs. 175/2016. =====	
	4.1 Alla società (già operante in virtù: dell'art. 20 della	
	L.R. n. 4/2007, come modificato dalla L.R. n. 4/2008 - poi	
	abrogata dalla L.R 14/2016 - e successive modifiche, delle	
	OPCM n. 3746/2009 e n. 3775/2009, nonché del D.L 195/2009	
	convertito nella Legge 26/2010 e sue modifiche ed	
	integrazioni, della Legge Regionale n. 5/2014, della Legge	
	Regionale n. 14/2016, e dei decreti del Presidente della	
	Provincia di Caserta nn. 65 e 66 del 30/09/2010), nei limiti	
	e nel rispetto delle leggi e regolamenti in materia che	

	restano fermi in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, c. 4	
	lett. a) del D. Lgs. n. 175/2016, è conferita la gestione	
	degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali connesse	
	al ciclo integrato dei rifiuti di proprietà della Provincia	
	di Caserta che vengono concessi in comodato alla Società	
	stessa. =====	
	4.2 In attuazione degli scopi di cui al precedente punto 4.1	
	la Società, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti	
	vigenti, potrà esercitare, anche separatamente, ciascuna	
	delle seguenti attività: =====	
	a) La gestione degli impianti, dei beni e delle altre	
	dotazioni acquisite e/o conferite dai Soci, ivi comprese le	
	discariche e gli impianti di smaltimento; =====	
	b) La progettazione, la costruzione e/o la gestione di	
	impianti trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani	
	e speciali, pericolosi e non pericolosi; =====	
	c) La progettazione, la costruzione e/o la gestione di	
	impianti, anche a tecnologia complessa, connessi al ciclo	
	integrato dei rifiuti; =====	
	d) La progettazione, la costruzione e/o la gestione di	
	impianti di cogenerazione (energia elettrica ed energia	
	termica) e di reti di teleriscaldamento; =====	
	e) La progettazione, la costruzione e/o la gestione di	
	impianti energetici di trattamento con riutilizzo anche di	
	fonti rinnovabili o rifiuti; =====	

	f) La progettazione, la costruzione e/o la gestione di	
	sistemi di raccolta, stoccaggio, trattamento, centri di	
	compattazione, nonché di impianti di selezione, smaltimento e	
	compostaggio; =====	
	g) La progettazione, la costruzione, e la gestione di	
	impianti e di tutte le strutture ad essi connesse, per il	
	trattamento, la termocombustione ed ogni forma di	
	smaltimento, comprese le discariche e lo stoccaggio	
	provvisoria, dei rifiuti di qualsiasi specie e natura; =====	
	h) La progettazione, la costruzione e la gestione di impianti	
	e di tutte le strutture ad essi connesse, per la selezione e	
	il recupero dei rifiuti ingombranti; =====	
	i) La progettazione, la costruzione e la gestione di impianti	
	e di tutte le strutture ad essi connesse, per il recupero dei	
	R.A.E.E.; =====	
	l) La progettazione, la costruzione e la gestione di impianti	
	per il trattamento dei reflui, fanghi e rifiuti solidi	
	provenienti da attività industriali; =====	
	m) La progettazione, la costruzione e la gestione di	
	infrastrutture ed altre opere impianti di interesse pubblico,	
	inerenti la gestione e la salvaguardia ambientale o comunque	
	a valenza ecologica ed ambientale; =====	
	n) L'attività di progettazione è finalizzata unicamente alla	
	costruzione degli impianti sopra indicati ed è esercitata	
	restando esclusa qualsiasi attività di progettazione autonoma	

	a favore di terzi estranei alla Società; =====	
	o) Il trattamento, il recupero, il riutilizzo, il riciclaggio, lo stoccaggio, il deposito temporaneo e lo smaltimento, dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, nonché la commercializzazione dei prodotti derivati, ivi compresa l'energia derivata dagli impianti di cui ai punti precedenti. =====	
	p) Le attività di gestione tecnica manutentiva di impianti connessi e strumentali all'oggetto sociale; =====	
	q) L'elaborazione di progetti e attività per ridurre i consumi energetici, per incentivare lo sviluppo di energie rinnovabili e la realizzazione e gestione di interventi nel campo dei servizi energetici; =====	
	r) Le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e ogni altro intervento di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati; =====	
	s) Le attività di autotrasporto per conto terzi al fine di adempiere agli scopi societari. =====	
	4.3 In attuazione degli scopi di cui al precedente punto 4.1. ed in via successiva rispetto alle attività di cui al punto 4.2., nel rispetto delle discipline di settore, e della normativa dell'Unione Europea la Società, potrà altresì gestire nell'osservanza dei presupposti di cui alle disposizioni vigenti la raccolta di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché ogni altra	

	attività inerente l'erogazione dei servizi pubblici locali	
	rientranti nella gestione integrata dei rifiuti. =====	
	4.4 La Società deve uniformare tutte le proprie attività ai	
	criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.	
	Nell'espletamento e/o nell'affidamento delle attività e dei	
	servizi, la Società, nel rispetto e nei limiti della	
	normativa tempo per tempo vigente, può valutare di	
	prediligere, in via prioritaria, le altre Società pubbliche	
	affendenti il Socio Unico che abbiano i requisiti funzionali	
	per svolgere i servizi richiesti. =====	
	4.5. La Società potrà inoltre adottare iniziative,	
	costituire ed aderire ad Enti, sostenere progetti, che	
	abbiano come scopo prevalente la diffusione di culture e	
	comportamenti eco-compatibili. =====	
	4.6. La Società, al solo fine di conseguire l'oggetto	
	sociale sopra indicato potrà: =====	
	* compiere tutte le operazioni industriali, commerciali,	
	mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o	
	utili dall'organo amministrativo, le operazioni bancarie ed	
	ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di	
	beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;	
	* avviare con le altre Province della Regione Campania, e	
	con le Società da esse partecipate aventi un oggetto analogo,	
	affine o connesso al proprio, sinergie volte al miglioramento	
	dei processi e delle attività aziendali; =====	

	* assumere interessenze e partecipazioni in altre Società	
	pubbliche e/o private aventi un oggetto analogo, affine o	
	connesso al proprio, fatto salvo il disposto dell'art. 2361	
	del codice civile ed esclusivamente nell'ottica del	
	miglioramento dei processi e delle attività aziendali, ove	
	compatibile con il dettato normativo del D. Lgs. 175/2016; in	
	tali limiti potrà costituire Società, acquisire o mantenere	
	partecipazioni in Società esclusivamente per lo svolgimento	
	delle attività di cui all'art. 4 c. 1 e 2 del D. Lgs.	
	175/2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5, laddove	
	compatibile, del decreto stesso; =====	
	* provvedere alla fornitura di impianti e realizzare	
	fabbricati ed altre opere edili necessarie all'installazione	
	e/o alla gestione dei prodotti, sistemi e servizi predetti,	
	anche rilevando aree e stabilimenti per ampliarli,	
	trasformarli e riattivarli; =====	
	* prestare garanzie reali/personali, in particolare	
	fideiussioni, esclusivamente per obbligazioni proprie; =====	
	* ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti	
	di credito, banche, Società e privati, concedendo le	
	opportune garanzie reali e personali; =====	
	* partecipare a consorzi e associazioni temporanee di imprese	
	nell'ambito territoriale di appartenenza. =====	
	<b>ART. 5 - DOMICILIO DEI SOCI</b> =====	
	5.1. Il domicilio del Socio, degli Amministratori e dei	

	Sindaci per ogni rapporto con la Società è quello risultante	
	dai libri sociali. Ogni variazione dovrà, sotto la personale	
	responsabilità degli interessati essere notificata alla	
	Società e trascritta sui libri sociali a cura dell'organo	
	amministrativo. =====	
	<b>ART. 6 - CAPITALE E AZIONI</b> =====	
	6.1 Il capitale Società è fissato in =====	
	===== <b>€ 1.000.000,00 (euro un milione)</b> =====	
	suddiviso in n. 10.000,00 (diecimila) azioni del valore	
	nominale di € 100,00 ciascuna. Possono essere conferiti tutti	
	gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione	
	economica. =====	
	6.2 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. =====	
	6.3 Le azioni sono nominative, indivisibili e ogni azione dà	
	diritto ad un voto. =====	
	6.4 Il Socio Unico, nella vigenza della normativa speciale	
	dettata dalla Legge n. 26/2010 e sue modifiche ed	
	integrazioni ed in ossequio alla Legge Regionale n. 5/2014,	
	non può cedere a privati alcuna percentuale della propria	
	partecipazione azionaria. =====	
	===== <b>TITOLO III ASSEMBLEA</b> =====	
	<b>ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI</b> =====	
	7.1 Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono tenute, di	
	regola, presso la sede sociale. =====	
	7.2 L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua	

	competenza dalla legge e dal presente statuto. =====	
	7.3 In particolare l'Assemblea Ordinaria delibera circa: ====	
	* l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;	
	* la determinazione della Struttura dell'Organo	
	Amministrativo e la nomina degli Amministratori, nonché i	
	compensi loro spettanti nei limiti di legge; =====	
	* la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio	
	Sindacale, nonché del soggetto cui affidare la revisione	
	legale dei conti ex art., 2409 bis del Codice Civile ed i	
	loro compensi, fermo restando che la revisione legale dei	
	conti non può essere affidata al Collegio Sindacale ex art. 3	
	comma 2 D.Lgs. 175/2016; =====	
	* ogni determinazione sociale in merito all'azione di	
	responsabilità contro gli Amministratori, qualora ne	
	ricorrano i presupposti di legge; =====	
	* ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e	
	dal presente Statuto alla sua competenza, o che le sia	
	sottoposta dall'Organo Amministrativo. =====	
	7.4 L'Assemblea Straordinaria delibera circa: =====	
	* le modifiche di statuto nel rispetto delle norme sugli	
	affidamenti diretti, compatibilmente con la normativa vigente;	
	* ogni decisione sulla proroga di durata della Società o il	
	suo anticipato scioglimento; =====	
	* la nomina, la sostituzione e i poteri dei Liquidatori	
	nonché la determinazione dei criteri di svolgimento della	

	liquidazione, nel rispetto delle tempo per tempo vigenti	
	previsoni normative di diritto singolare, così come	
	stabilito dall'articolo 1, c. 4 lett. a) del D. Lgs 175/2016;	
	* ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o	
	dal presente Statuto alla sua competenza o che le sia	
	sottoposta dall'Organo Amministrativo. =====	
	<b>ART. 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</b> =====	
	8.1 L'assemblea viene convocata, dal Presidente del Consiglio	
	d'Amministrazione, in sua mancanza da un Amministratore a ciò	
	delegato per decisione dell'Organo Amministrativo nonché, nei	
	casi di legge, dal Collegio Sindacale. =====	
	8.2. Gli Amministratori sono obbligati a convocare	
	l'Assemblea quando ne faccia richiesta il Socio, ovvero	
	almeno due componenti del Consiglio d'Amministrazione, purché	
	in tale richiesta siano indicati chiaramente gli oggetti da	
	trattare. =====	
	8.3 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una	
	volta l'anno per l'approvazione del Bilancio entro 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 giorni	
	qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società; in tali	
	casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla	
	gestione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della	
	dilazione. =====	

	8.4 L'Assemblea Straordinaria è convocata, oltre che nei	
	casì e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta	
	lo si ritenga opportuno. =====	
	8.5 L'Assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla	
	sede sociale, purché in Italia. =====	
	<b>ART. 9 - DIRITTO AL VOTO</b> =====	
	9.1 Ha diritto di voto il Socio iscritto nel libro dei Soci.	
	9.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua	
	partecipazione. =====	
	<b>ART. 10 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE</b> =====	
	10.1 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo	
	mediante avviso da spedire al Socio presso l'indirizzo	
	risultante dal libro Soci nonché al Collegio Sindacale ed	
	agli Amministratori. L'avviso, indicante il luogo, la data e	
	l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del	
	giorno, deve essere inviato tramite lettera raccomandata,	
	telegramma, telefax, messaggio email o altro mezzo che	
	garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto)	
	giorni prima di quello dell'adunanza. Nell'avviso può essere	
	fissata la data per la seconda convocazione la quale comunque	
	non potrà superare i 30 giorni dalla prima. =====	
	10.2 E' in facoltà degli Amministratori prevedere di volta in	
	volta che la su indicata comunicazione venga anche resa	
	pubblica secondo una delle seguenti modalità: =====	
	a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; ==	

	b) pubblicazione su un quotidiano a tiratura nazionale. =====	
	In entrambe le suddette circostanze, il termine di 8 (otto)	
	giorni dovrà intendersi esteso a 15 (quindici) giorni. =====	
	10.3 In caso di mancato rispetto della suddetta procedura di	
	convocazione, l'Assemblea sarà valida, comunque riunita,	
	qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale	
	sociale e siano presenti alla riunione la maggioranza degli	
	Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale. =====	
	<b>ART. 11 - COSTITUZIONE ASSEMBLEA E VALIDITA' DELIBERAZIONI ---</b>	
	11.1 Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente	
	costituite sulla base dei quorum indicati dalla normativa	
	vigente. =====	
	11.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con i quorum	
	indicati dalla normativa vigente e dovranno essere assunte in	
	conformità alla Legge e al presente Statuto. =====	
	11.3 L'azione di responsabilità contro gli amministratori può	
	essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della	
	Società, previo parere dell'organo di controllo analogo di	
	cui all'art. 25. =====	
	<b>ART. 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA =====</b>	
	12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	d'Amministrazione, in caso d'assenza o impedimento, la stessa	
	è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio	
	d'Amministrazione, se nominato, o da altra persona a ciò	
	designata dall'Assemblea medesima. Al Presidente	

	dell'Assemblea spetta di constatare la regolarità delle	
	deleghe ed il diritto di intervenire alla riunione. =====	
	12.2 L'Assemblea provvede inoltre alla nomina del Segretario	
	che potrà anche essere scelto tra persona estranee alla	
	Società. =====	
	<b>ART. 13 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA =====</b>	
	13.1 E' consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi	
	di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti	
	condizioni, cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale: ==	
	* che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale; =====	
	* che sia consentito al presidente dell'Assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione; =====	
	* che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di	
	verbalizzazione; =====	
	* che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare ricevere o	
	trasmettere documenti; =====	
	* che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo in	
	caso di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati	

	a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti Il	
	Presidente e il Segretario. Al Presidente dell'Assemblea	
	spetta di constatare la regolarità delle deleghe ed il	
	diritto di intervento alla riunione. =====	
	13.2 Il Socio può farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta e comunque nel rispetto e con i limiti di cui	
	all'art. 2372 del Codice Civile, da altra persona anche non	
	socia. Nei casi consentiti dalla legge, la delega può essere	
	rilasciata anche per più assemblee. Non è ammesso il voto per	
	corrispondenza. =====	
	La delega non può essere rilasciata a: =====	
	* Amministratori, Sindaci o dipendenti della Società o di	
	soggetti da essa eventualmente controllati; =====	
	* Professionisti esterni con rapporto di consulenza o	
	rapporti economici in essere con la Società. =====	
	<b>ART. 14 - CONFLITTO DI INTERESSI =====</b>	
	14.1 Il diritto di voto non può essere esercitato dal Socio	
	nelle deliberazioni in cui ha, per conto proprio o di terzi,	
	un interesse in conflitto con quello della Società. =====	
	<b>ART. 15 - VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA =====</b>	
	15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constatare da	
	verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal	
	notaio che, comunque, deve essere riportato nel libro delle	

	decisioni dei Soci. =====	
	15.2 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche	
	in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale	
	rappresentato. =====	
	15.3 Il verbale deve altresì indicare le modalità ed il	
	risultato delle votazioni. =====	
	===== <b>TITOLO IV AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'</b> =====	
	<b>ART. 16 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE</b> =====	
	16.1 Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11 commi 2	
	e 3 del D. Lgs. 175/2016 e successive modificazioni, la	
	Società può essere amministrata da un Amministratore Unico	
	oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre	
	componenti, compreso il Presidente. =====	
	16.2 L'organo di amministrazione viene nominato	
	dall'Assemblea ed è rieleggibile, nel rispetto di quanto di	
	seguito previsto. =====	
	Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. 175/2016:	
	salvi gli ulteriori requisiti previsti dal presente statuto,	
	i componenti degli organi amministrativi e di controllo della	
	società devono possedere i requisiti di onorabilità,	
	professionalità e autonomia stabiliti con decreto del	
	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del	
	Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in	
	Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto	
	legislativo 28 agosto 1997, n. 281; resta fermo quanto	

	disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile	
	2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6	
	luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla	
	legge 7 agosto 2012, n. 135. =====	
	Nel rispetto di quanto sopra: =====	
	- i componenti del Consiglio di Amministrazione devono	
	possedere idonei requisiti di onorabilità, professionalità e	
	autonomia. In particolare, la carica di Consigliere non può	
	essere ricoperta da coloro che: a) si trovano in una delle	
	condizioni di ineleggibilità o decadenza previste	
	dall'articolo 2382 del codice civile; b) sono stati	
	sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità	
	giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e successive	
	modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della	
	riabilitazione; c) ricadono nelle previsioni di cui	
	all'articolo 12 del D.Lgs n. 39/2013 e di cui all'articolo 5	
	comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge	
	n. 135/2012; =====	
	- quanto ai requisiti di professionalità, i componenti del	
	Consiglio di Amministrazione devono possedere a) quale titolo	
	di studio la Laurea Magistrale o equipollente in materie	
	giuridico/economiche; b) una comprovata esperienza in attività	
	di gestione e amministrazione di società private, partecipate	
	e/o a controllo pubblico; =====	
	16.3 Non possono essere nominati nè Amministratore Unico nè	

	componenti del Consiglio di Amministrazione, i	
	Rappresentanti, i Consiglieri, gli Assessori, i Dirigenti e i	
	dipendenti della Provincia di Caserta, nonché i loro parenti	
	ed affini entro il quarto grado. La carica di consigliere di	
	amministrazione è incompatibile con quella di dirigente e di	
	dipendente della società oltre che con quella di	
	amministratore, dirigente con poteri di rappresentanza o di	
	coordinamento o di responsabile di servizi, in conto proprio	
	o di terzi, presso imprese che svolgono attività concorrenti,	
	analoghe o comunque connessi ai servizi della Società. =====	
	Inoltre, non possono essere nominati nè Amministratore Unico	
	nè componenti del Consiglio di Amministrazione: =====	
	* coloro che si trovano in condizioni di conflitto di	
	interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività	
	esercitate, interessi direttamente o indirettamente in	
	contrasto con quelli della Società. =====	
	Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità nel	
	corso del mandato, comporta la decadenza dalla carica di	
	Amministratore Unico o di componente del C.d.A.. =====	
	16.4 Oltre all'eventuale compenso stabilito in base all'art.	
	23 del presente Statuto agli Amministratori spetta anche il	
	rimborso delle spese sostenute al loro ufficio,	
	nell'osservanza dei limiti previsti dalla normativa vigente. =	
	16.5 L'Organo Amministrativo resta in carica per tre	
	esercizi, e scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo	

	esercizio, salvo dimissioni o revoca per giusta causa da	
	parte dell'Assemblea, è fatta salva la facoltà dell'Assemblea	
	di stabilire, in sede di nomina, un termine inferiore a tre	
	esercizi per la durata in carica dell'Organo Amministrativo	
	stesso. In caso di organo collegiale, se per qualunque motivo	
	nel corso del mandato venissero a mancare uno o più	
	componenti dell'Organo Amministrativo, gli altri	
	Amministratori provvedono alla cooptazione ai sensi dell'art.	
	2386 c.c. Gli Amministratori cooptati rimangono in carica	
	fino alla prossima Assemblea che provvederà alla integrazione	
	del Consiglio di Amministrazione. =====	
	16.6 Laddove però, nel corso del mandato, venisse a mancare,	
	per qualsiasi ragione, la maggioranza degli Amministratori	
	nominati dall'Assemblea dovrà considerarsi decaduto l'intero	
	Organo Amministrativo. =====	
	16.7 Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	sia anche Amministratore Delegato e lo stesso, per qualsiasi	
	ragione, venga a mancare, il Consiglio sarà da considerare	
	parimenti decaduto. =====	
	16.8 Sia nel caso del 16.6. che del 16.7 la cessazione degli	
	Amministratori avrà effetto dal momento in cui il nuovo	
	Organo Amministrativo sia stato ricostituito ad opera dei	
	Soci. A tal scopo gli Amministratori rimasti in carica	
	avranno l'obbligo di convocare urgentemente l'Assemblea	
	affinché possa procedere alla nomina, qualora essi non	

	provvedano, dovrà farlo il Presidente del Collegio	
	Sindacale. Nel frattempo l'Organo Amministrativo decaduto	
	potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione. =====	
	16.9 In ogni caso, per quel che concerne la nomina e la	
	sostituzione dei componenti il Consiglio d'Amministrazione,	
	dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto	
	dall'articolo 11, comma 4 del D. Lgs. 175/2016 assicurando,	
	per l'effetto, al genere meno rappresentato almeno un terzo	
	dei componenti l'organo. =====	
	<b>ART. 17 - INCARICHI E DELEGHE DI POTERI =====</b>	
	17.1 All'Organo amministrativo sono riconosciuti i poteri di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di	
	quelli riservati all'Assemblea per previsione di legge o di	
	Statuto. =====	
	17.2 In caso di organo collegiale, qualora a ciò non abbia	
	provveduto l'Assemblea il Consiglio di Amministrazione elegge	
	fra i suoi componenti il Presidente, ed un eventuale vice	
	Presidente la cui carica è attribuita esclusivamente quale	
	modalità di individuazione del sostituto del presidente in	
	caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di	
	compensi aggiuntivi, come previsto dalla normativa vigente	
	(articolo 11, comma 9, lettera b, D. Lgs. 175/2016). =====	
	17.3 In caso di organo collegiale, il consiglio di	
	amministrazione, nel caso lo ritenga necessario, può	
	attribuire ad un solo amministratore deleghe di gestione,	

	salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove	
	preventivamente autorizzata dall'assemblea determinandone le	
	single attribuzioni, i poteri e l'eventuale compenso, nel	
	rispetto di quanto previsto dall'art.11 comma 9 lett. a) del	
	D.Lgs. 175/2016. =====	
	17.4 E' fatto divieto corrispondere gettoni di presenza o	
	premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento	
	dell'attività, ed è vietato corrispondere trattamenti di fine	
	mandato, ai componenti degli organi sociali. =====	
	17.5 E' fatto divieto istituire organi diversi da quelli	
	previsti dalle norme generali in tema di Società. =====	
	17.6 Si può prevedere, secondo le linee di indirizzo fornite	
	dall'Assemblea, nei soli casi previsti dalla legge la	
	costituzione di comitati con funzioni consultive o di	
	proposta. Ai componenti di tali comitati non può essere	
	comunque riconosciuta alcuna remunerazione complessivamente	
	superiore al 30 (trenta) per cento del compenso deliberato	
	per la carica di componente dell'organo amministrativo e	
	comunque proporzionata alla qualificazione professionale e	
	all'entità dell'impegno richiesto, come previsto	
	dall'articolo 11 comma 13 del D. Lgs. 175/2016. =====	
	<b>ART. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====</b>	
	18.1 Il Consiglio d'Amministrazione si raduna sia presso la	
	sede sociale che altrove, purché in Italia, tutte le volte	
	che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia	

	fatta richiesta scritta da almeno i due terzi dei suoi	
	componenti, o da Sindaci. =====	
	18.2 Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera	
	raccomandata, con telegramma, fax o posta elettronica da	
	spedirsi a ciascun amministratore e a ciascun membro del	
	Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi di urgenza, da spedirsi almeno due giorni prima;	
	l'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della	
	riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno. =====	
	18.3 Il Consiglio d'Amministrazione è regolarmente	
	costituito, anche in mancanza delle suddette formalità,	
	qualora siano presenti tutti i suoi componenti nonché il	
	Collegio Sindacale. =====	
	18.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno	
	tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano	
	rispettate le seguenti condizioni, cui dovrà esser dato atto	
	nel relativo verbale: =====	
	* che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale; =====	
	* che sia consentito al presidente della riunione di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione; =====	
	* che a tutti i partecipanti sia consentito di seguire la	

	discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere	
	visionare documenti e sia garantita la contestualità	
	dell'esame e della deliberazione; =====	
	* che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo in	
	caso di C.d.A. totalitario) i luoghi audio/video collegati a	
	cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il	
	Presidente e il Segretario; dovranno inoltre essere	
	predisposti tanti fogli presenza quanti sono i luoghi	
	audio/video in cui si tiene la riunione. =====	
	<b>ART. 19 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO =====</b>	
	19.1 Per la validità della costituzione del Consiglio	
	d'Amministrazione, ove regolarmente convocato, si richiede la	
	presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. =====	
	19.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	suoi membri in carica. In caso di parità di voti, prevale il	
	voto dei rappresentanti con delega per la gestione della	
	Società. =====	
	19.3 Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono	
	constare del libro delle decisioni degli Amministratori. =====	
	<b>ART. 20 - POTERI E INCARICHI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO =====</b>	
	20.1 All'Organo Amministrativo spettano i poteri per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società,	

	con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per	
	l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quello	
	che la legge od il presente statuto riservano in modo	
	tassativo all'Assemblea dei Soci. =====	
	20.2 In particolare, l'organo amministrativo: =====	
	- può nominare uno o più procuratori legali per determinati	
	atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le competenze;	
	- in caso di organo collegiale stabilisce la remunerazione	
	degli Amministratori dotati di particolari cariche, nei	
	limiti fissati dall'Assemblea dei Soci secondo quanto	
	previsto al successivo art. 23; =====	
	- propone all'Assemblea eventuali variazioni dello statuto; ==	
	- provvede alla redazione del bilancio ed allegati di legge; =	
	- provvede alla redazione, presentazione e discussione dei	
	documenti previsti dal presente statuto per consentire ai	
	Soci il sistema di controlli di cui al successivo art. 25; ==	
	- ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 175/2016 predispone	
	specifici programmi di valutazione del rischio di crisi	
	aziendale e informandone l'assemblea nell'ambito della	
	specifica relazione sul governo societario annuale da	
	adottare a chiusura dell'esercizio e da pubblicare	
	contestualmente al bilancio di esercizio; qualora nell'ambito	
	dei programmi di valutazione del rischio aziendale, emergano	
	indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo è	
	tenuto ad adottare i provvedimenti necessari al fine di	

	prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli	
	effetti e di eliminarne le cause, attraverso uno specifico ed	
	idoneo piano di risanamento; =====	
	- può adottare regolamenti interni volti a garantire la	
	conformità delle attività della Società alle norme di tutela	
	della concorrenza nonché alle norme di tutela della proprietà	
	industriale o intellettuale, ai sensi dell'articolo 6, comma	
	3 lettera a), del D. Lgs. 175/2016; =====	
	- può istituire, conformemente al disposto dell'articolo 6,	
	comma 3, lettera b), del D. Lgs. 175/52016, un Ufficio di	
	controllo interno che è tenuto a collaborare con l'organo di	
	controllo societario, istituendo specifici flussi informativi	
	in base ai quali trasmettere periodicamente apposite	
	relazioni sulla regolarità ed efficienza della gestione; =====	
	- può adottare codici di condotta propri o adesione a codici	
	di condotta collettivi, aventi ad oggetto la disciplina dei	
	comportamenti imprenditoriali nei confronti dei principali	
	stakeholders, tra cui consumatori, utenti, dipendenti e	
	collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi	
	coinvolti nell'attività della Società, ai sensi dell'articolo	
	6, comma 3 lettera c), del D. Lgs. 175/2016; =====	
	- può adottare programmi di responsabilità sociale di	
	impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione	
	UE, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 lettera d), del D. Lgs.	
	175/2016; =====	

	- può istituire, nei soli casi previsti dalla legge tempo per	
	tempo vigente nel rispetto dell'articolo 11 comma 13 del D.	
	Lgs. 175/2016, un comitato denominato "nucleo di valutazione	
	e controllo di gestione" secondo le linee di indirizzo	
	fornite dall'assemblea ordinaria in ossequio ai principi di	
	efficienza, efficacia ed economicità cui deve conformarsi la	
	gestione delle società a partecipazione pubblica, il cui	
	funzionamento sarà disciplinato da apposito regolamento	
	proposto dal suddetto comitato e approvato dall'organo	
	amministrativo. =====	
	La individuazione delle professionalità occorrenti per la	
	costituzione di comitati e nuclei, nonchè per l'attuazione	
	dei programmi e la soluzione delle problematiche scaturenti	
	dalle attività esercitate dall'Organo Amministrativo	
	nell'ambito dei propri poteri di cui al presente articolo,	
	spetta all'Assemblea dei Soci. =====	
	<b>ART. 21 - DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE TECNICO ED</b>	
	<b>AMMINISTRATIVO</b> =====	
	L'organo amministrativo, sulla scorta delle linee di	
	indirizzo impartite dall'assemblea dei soci, può nominare nel	
	rispetto e nei limiti delle previsioni di legge tempo per	
	tempo vigenti, il direttore generale, il direttore	
	amministrativo ed il direttore tecnico, attribuendo loro	
	mandato di responsabilità e compenso. =====	
	<b>Art. 22 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'</b> =====	

	22.1 La rappresentanza legale della Società di fronte a terzi	
	e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale spettano	
	all'amministratore unico o in caso di organo collegiale al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli	
	Amministratore Delegati se nominati. =====	
	22.2 L'amministratore unico o in caso di organo collegiale,	
	il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e/o gli	
	Amministratori Delegati potranno delegare il compimento di	
	uno o più atti a terzi nelle idonee forme di legge. =====	
	<b>ART. 23 - COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO =====</b>	
	23.1 L'Assemblea delibera i compensi spettanti agli	
	Amministratori, anche di quelli investiti di particolari	
	cariche ed a tal fine potrà deliberare un importo complessivo	
	per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi	
	quelli investiti di particolari cariche, lasciando al	
	Consiglio d'Amministrazione la suddivisione dell'importo tra	
	gli stessi, nell'osservanza dei limiti previsti delle leggi	
	vigenti. =====	
	I compensi spettanti agli amministratori, conformati ai	
	parametri di cui all'emanando decreto del Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 11, c. 6 del	
	D. Lgs. 175/2016, sono commisurati alla complessità	
	dell'attività svolta dalla Società. =====	
	===== <b>TITOLO V</b> =====	
	===== <b>COLLEGIO SINDACALE E REVISORE</b> =====	

	<b>ART. 24 - CONTROLLO LEGALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI =====</b>	
	24.1 L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale,	
	composto di tre membri effettivi e due supplenti, la qualità	
	di componente del Collegio Sindacale costituisce, di per sé,	
	adesione al presente Statuto. =====	
	24.2 A pena di decadenza non possono essere eletti alla	
	carica di Sindaco coloro che presentano le cause	
	d'ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 c.c.,	
	nonché del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge	
	n. 135/2012 e del D. Lgs n. 39/2013. Inoltre, ai sensi del	
	comma 3 dell'art. 2399 c.c. viene espressamente previsto che	
	non possono essere nominati Sindaci della Società i	
	Consiglieri e gli Assessori, della Provincia di Caserta in	
	carica ed i loro parenti ed affini entro il quarto grado. ====	
	24.3 Ai sensi dell'art. 2403 comma 1 il Collegio Sindacale	
	vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in	
	particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo	
	concreto funzionamento. Inoltre i componenti del Collegio	
	Sindacale possono compiere atti di ispezione e di controllo,	
	anche individualmente, chiedere notizie agli Amministratori	
	sull'andamento della gestione sociale o su determinati	
	affari. Il Collegio Sindacale informa l'Assemblea redigendo	
	la relazione ai sensi dell'art. 2429 comma 2. In questo caso	

	il Collegio Sindacale può avere la composizione di cui	
	all'art. 2397 comma 2. =====	
	24.4 La revisione legale dei conti sugli atti della società è	
	affidata ad un Revisore legale o ad una Società di revisione,	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze, che esercita le funzioni e	
	redige la relazione di cui all'art. 14 del D. Lgs. 39/2010 e,	
	ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs 175/2016. =====	
	24.5 La revisione legale dei conti non può essere affidata al	
	Collegio Sindacale. =====	
	24.6 Il libro del Collegio Sindacale nonché quello della	
	revisione legale potrà essere tenuto anche presso gli uffici	
	amministrativi della Società. =====	
	24.7 In ogni caso, per quel che concerne la nomina e la	
	sostituzione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale,	
	dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto dal	
	D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, articolo 2, comma 1,	
	assicurando, per l'effetto, al genere meno rappresentato	
	almeno un terzo dei componenti l'Organo; i membri supplenti	
	del Collegio Sindacale debbono essere necessariamente di	
	genere diverso, onde consentire l'applicazione di quanto	
	statuito dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, articolo 2,	
	comma 5. =====	
	===== <b>TITOLO VI</b> =====	
	===== <b>CONTROLLI ULTERIORI, BILANCIO, DESTINAZIONE UTILI</b> =====	

	<b>ART. 25 - SISTEMA DEI CONTROLLI ULTERIORI</b> =====	
	25.1 In ossequio alla normativa tempo per tempo vigente,	
	tenuto conto della normativa di diritto singolare e speciale	
	cui la Società è assoggettata, la stessa si conformerà al	
	Sistema dei controlli ulteriori che il Socio Unico riterrà	
	opportuno adottare, nei limiti in cui la legge lo consenta. ==	
	<b>ART. 26 - BILANCIO</b> =====	
	26.1 L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e si chiude il 31	
	dicembre di ogni anno. =====	
	26.2 Alla fine di ciascun esercizio l'Organo Amministrativo	
	procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.	
	26.3 Il bilancio è presentato all'Assemblea per	
	l'approvazione ai sensi dell'art. 2364 comma 2 del Codice	
	Civile e dell'art. 8.3 del presente Statuto. =====	
	26.4 Il bilancio all'atto della presentazione in assemblea	
	potrà essere certificato da una primaria società di	
	revisione iscritta all'apposito albo, salvo ricorrano	
	condizioni che lo rendano obbligatorio per legge. =====	
	<b>ART. 27 - DESTINAZIONE UTILI</b> =====	
	27.1 L'utile netto, dedotte le eventuali perdite di	
	precedenti esercizi, sarà così destinato: =====	
	- almeno la ventesima parte alla riserva ordinaria, fino a	
	che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;	
	- in considerazione della particolare attività svolta dalla	
	Società la restante parte sarà accantonata in apposita	

	riserva, salvo che l'Assemblea dei Soci ne deliberi la	
	distribuzione. =====	
	===== <b>TITOLO VII PRESTITI E FINANZIAMENTI</b> =====	
	<b>ART. 28 - VERSAMENTI</b> =====	
	28.1 I versamenti eseguiti dal Socio alla Società, si	
	convengono in conto capitale ed infruttiferi di interessi e	
	non potranno essere restituiti senza formale delibera	
	dell'Assemblea. La Società potrà ricevere finanziamenti dal	
	Socio con obbligo di restituzione, il tutto in piena	
	conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 1 settembre	
	1993 n.385 e delle sue norme e/o circolari attuative,	
	modificative ed integrative. =====	
	===== <b>TITOLO VIII</b> =====	
	===== <b>SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DISPOSIZIONI FINALI</b> =====	
	<b>ART. 29 - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE</b> =====	
	29.1 La Società si scioglie per le cause previste ai numeri	
	dall'1 (uno) al 6 (sei) incluso dell'art. 2484 del Codice	
	Civile. =====	
	29.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, si applicheranno le	
	disposizioni di legge in materia. =====	
	<b>ART. 30 - NORMA FINALE</b> =====	
	30.1 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente	
	statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle	
	leggi speciali in materia e quanto stabilito dal D. Lgs	
	175/2016. =====	

